



COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

(Provincia di Cosenza)

Via Matteotti, 26 – 87030 Falconara Albanese (CS) - Telefono 0982 82018 – Fax 0982 82289
Codice Fiscale e Partita IVA 86001230787 – Codice Istat 078052 – Codice Catastale D473

Mail certificata comunefalconaraalbaneseprotocollo@legalmail.it

PROT. N. 3683 DEL 04/06/2020

ORDINANZA SINDACALE

N. 11 DEL 04/06/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE – AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI

IL SINDACO

VISTI tutti i D.P.C.M. emanati in merito;

VISTE tutte le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Calabria in materia di Coronavirus;

VISTI, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 49 del 03/06/2020 recante “*Disposizioni riguardanti la ripresa degli spostamenti extraregionali delle persone fisiche di cui all’art. 1 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33*”

VISTE tutte le proprie precedenti Ordinanze relative all’Emergenza Coronavirus ed in particolare l’Ordinanza n. 10 del 04/06/2020 avente ad oggetto: “*EMERGENZA CORONAVIRUS - OBBLIGO DA PARTE DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI E DEGLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI DI COMUNICARE AL COMUNE LA LOCAZIONE ANCHE BREVE DI UNITÀ ABITATIVE E L’IDENTITÀ DEGLI AFFITTUARI NONCHE’ DEGLI OSPITI*”;

RITENUTO, dover recepire e mettere in atto le nuove disposizioni impartite dal Governo Centrale con il Decreto Legge 33/2020, e della Regione Calabria con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49/2020, secondo lo "Status Quo" del territorio del Comune di Falconara Albanese;

VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 che attribuisce al sindaco la competenza ad emanare ordinanze in materia sanitaria ed igiene pubblica;

ORDINA

1. Recepire e richiamare l’osservanza di tutte le misure di contenimento e disposizioni impartite dal Governo Centrale con D.P.C.M. del 17/05/2020 e dalla Regione Calabria con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 03/06/2020;
2. Di confermare quanto disposto con le precedenti Ordinanze Comunali per quanto non

- modificato e/o in contrasto con la presente;
3. Le persone fisiche che arrivano nel territorio comunale, anche per soggiornarvi temporaneamente, dovranno registrarsi prima del proprio arrivo al sito della Regione Calabria www.emergenzacovid.regione.calabria.it attraverso il portale www.rcovid19.it;
 4. Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio comunale di persone sottoposte a misure di isolamento domiciliare da parte dell'Autorità Sanitaria. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
 5. È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, della distanza interpersonale e dell'uso delle mascherine, o di altra protezione naso bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non può essere rispettata ;
 6. Le attività economiche, produttive e commerciali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle linee guida e/o protocolli Nazionali e Regionali;
 7. sono revocati tutti i punti delle proprie precedenti ordinanze che contrastano con il contenuto del presente atto;

DISPONE

- la presente ordinanza produce i suoi effetti con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni in materia;
- In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La Polizia Municipale, le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto, facendo presente fin d'ora che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità". La mancata osservanza dell'ordinanza si integra sia quando manca l'autocertificazione che quando manca l'esibizione della documentazione per come richiesta;
- La presente ordinanza è NOTIFICATA per PUBBLICI PROCLAMI, mediante pubblicazione all'Albo pretorio del sito web del Comune di Falconara Albanese nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati e trasmessa:

- Al Presidente della Regione Calabria dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it
- Al Presidente della Provincia di Cosenza presidente@pec.provincia.cs.it
- Alla Prefettura di Cosenza protocollo.prefcs@pec.interno.it
- Alla locale Stazione Carabinieri di SAN LUCIDO tcs25193@pec.carabinieri.it
- Alla Polizia Municipale Sede

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241

AVVERTE

CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'Ufficio del Sindaco. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 04/06/2020

Il Sindaco
F.to Geom. Ercole CONTI